



USR E MINISTERO DANNO RAGIONE A USB SCUOLA!

Ministero dell'Istruzione
#IoTornoaScuola

Documenti del Ministero | Indicazioni sanitarie | Territori | Domande e risposte | Notizie

Home / Domande e risposte

Domande e risposte

In questa sezione saranno disponibili le risposte alle vostre domande più frequenti.

Anno scolastico 2021/2022

13. **Esistono situazioni in cui è possibile il ritorno alla Didattica Digitale Integrata?**
(aggiornamento 28 ottobre 2021)
Nell'anno scolastico 2021/2022, l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado si svolge in presenza su tutto il territorio nazionale.
Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, esclusivamente nelle zone rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio nella popolazione scolastica, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i Sindaci, possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
Sono scelte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ispa: m_pi

Al Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche statali
Al Coordinatori Didattici
delle istituzioni scolastiche paritarie

Oggetto: applicazione DAD nell'anno scolastico 2021-2022

Si ricorda che il testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133, dispone che l'attività didattica dell'anno scolastico, anche nel periodo futuro corrente dello stato di emergenza, sia comunque svolta in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'applicazione delle linee guida e dei protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 81, è prevista soltanto in casi di presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti.

La deroga al principio generale dello svolgimento dell'attività in presenza è altresì possibile solo nel caso nettamente delimitato dall'art. 4 del Testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133, che dispone quanto segue:
"Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati anche le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità. In particolare con riferimento al loro ambito di applicazione, qualora siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali".

Ogni altra applicazione di impiego della DAD in sostituzione dell'attività in presenza è dunque da ritenersi inammissibile.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA

Per informazioni: dirigenza@istruzione.it | usb@istruzione.it
Codice Ufficio per la Fatturazione Elettronica: 408919 - C.F. 01524200153
Per i contatti: www.istruzione.it

**la DaD si applica
solamente in casi di
emergenza COVID!**

USB Scuola: La DaD non può essere la finta soluzione dei problemi della scuola

Con la ripresa dell'anno scolastico in molte scuole della Lombardia abbiamo assistito ad un uso estremamente "creativo" della Didattica a Distanza. È stata utilizzata per problemi di salute degli alunni non connessi con il COVID, come interventi più o meno di routine o problematiche psicologiche, per evitare la chiusura delle scuole per manifestazioni sportive o lavori di manutenzione, abbiamo perfino visto medici "prescriverla", come se la scuola e i docenti fossero erogatori di un servizio su cui non hanno alcun controllo e possibilità di programmazione.

USB Scuola Lombardia ha denunciato queste pratiche con fermezza, lì dove ha avuto modo di constatarle: nei collegi, ai dirigenti e, infine, all'Ufficio Scolastico Regionale.

Finalmente sia l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia che lo stesso Ministero dell'Istruzione hanno preso una posizione chiara.

L'USR Lombardia, con una nota del 28 ottobre chiarisce che la deroga al principio generale dello svolgimento dell'attività in presenza è possibile solo nel caso nettamente delimitato dall'art. 4 del Testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133, che dispone che la Didattica Digitale Integrata sia attivabile solo fino alla cessazione dello stato di emergenza "esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica."

Il MI nella sezione delle FAQ sul COVID 19 alla domanda 13 ribadisce la stessa posizione (<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>).

USB Scuola aggiunge che il Comma 1 chiarisce definitivamente.

Non è possibile dunque attivare la DaD o la DDI in ogni caso di difficoltà dell'istituzione o dei singoli alunni. Tali attivazioni sono da considerarsi illegittime.

Riteniamo queste prese di posizione molto importanti, soprattutto perché, come questi due anni hanno dimostrato, DaD e DDI, lungi dall'essere una soluzione, sono un male per la scuola, per gli studenti, per i docenti. Dà l'illusione di gestire situazioni di difficoltà divenute enormi con la pandemia, ma in realtà non risolve alcunché.

Di ben altro ha bisogno la scuola: investimenti strutturali (non in digitalizzazione), risorse, supporto. Di ben altro anno bisogno studenti e studentesse, segnati da una società che gli ha scaricato addosso una pandemia gestita in funzione del profitto e ora non sa come aiutarli.

Ribadiamo il nostro no netto alla DDI e la richiesta di investimenti in strutture e stabilizzazione del personale uniti alla riduzione del numero di alunni per classe. Queste sono le vie per risollevare la scuola italiana impoverita e indebolita da decenni di finte riforme e tagli reali.

Le lotte di USB Scuola, condotte nelle piazze tanto quanto nelle relazioni complesse con le istituzioni, si rivelano giuste. Invitiamo le lavoratrici e i lavoratori della scuola ad unirsi ad USB Scuola per proseguire un percorso insieme: <https://pubblicoimpiego.usb.it/iscriviti-online.html>